



COMUNE DI AVETRANA
Provincia di Taranto

Ufficio del Sindaco

Via V. Emanuele, 19 – Tel. 099/9420746 Fax 099/9704336

Prot. n. 4641 del 15 luglio 2021

ORDINANZA n. 22 / 2021

Oggetto: revoca ordinanza sindacale n. 21 del 30 giugno 2021 e ripristino delle precedenti condizioni di viabilità veicolare sulle strade circostanti Piazza Giovanni XXIII

IL VICE SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 21 del 30 giugno con la quale veniva istituita nel periodo 1 luglio 2021 – 15 settembre 2021, per l'intera durata della giornata, un'area pedonale urbana permanente in Piazza Giovanni XXIII, lato prospiciente l'insistenza di locali commerciali, mantenendo sul lato opposto ("lato filiale B.P.P.") il divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli motorizzati già in vigore dal 10 maggio 2021 per effetto della precedente ordinanza n. 10 dell'8 maggio 2021, e sino al 30 settembre 2021, dalle ore 18,00 alle ore 24,00, valida sia nei giorni festivi che feriali;

PRESO ATTO CHE, in seguito ad interlocuzioni con le associazioni dei commercianti insistenti nel territorio comunale, sono state riscontrate diverse criticità in sede di applicazione ed attuazione delle misure contenute nella richiamata ordinanza, tra le quali una intensificazione del traffico su Via Piave e Via XXIV maggio;

RITENUTO, sulle base di comuni condivisioni dell'A.C. e delle citate organizzazioni di categoria, dover ripristinare la situazione originaria ante-ordinanza n. 21 del 30 giugno 2021, avendo verificato che sono venute meno le condizioni che hanno determinato l'introduzione delle misure ivi contenute;

CONSTATATO che, al fine di rendere effettive le misure contenute nella citata ordinanza n. 10, è necessario incaricare il personale in servizio della P.L. di effettuare controlli più stringenti ed efficaci, anche con finalità di deterrenza;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,

nella qualità di Sindaco supplente, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1- è revocata l'ordinanza n. 21 del 30 giugno 2021;

2- viene ripristinata l'efficacia della precedente ordinanza n. 10 dell'8 maggio 2021 con la quale veniva istituita l'area pedonale su Piazza Giovanni XXIII, **modificata nella parte relativa agli orari di vigenza, e cioè dalle ore 16,00 alle ore 24,00, valida sia nei giorni festivi che feriali, fatta eccezione per:**

- Veicoli adibiti al servizio di pronto intervento, di polizia, antincendio ed autoambulanze (art. 117 comma del C.d.S.) il cui accesso è consentito in servizio di emergenza con dispositivi inseriti;
- Veicoli ad uso diversamente abili, il cui accesso è consentito se adibiti al servizio di persona con limitate o impedito capacità motorie, previa esibizione di apposito contrassegno;
- Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti o spazzamento strade (accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da eseguire all'interno dell'area pedonale. E' vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alla pulizia);
- Veicoli diretti ad autorimessa, debitamente autorizzati dal Corpo di Polizia Locale (per i veicoli i cui proprietari dispongono di autorimessa all'interno dell'area pedonale e sul tratto di via Lancellotti compreso tra Piazza Giovanni XXIII e via Magenta è consentito l'accesso secondo il percorso più breve e la sosta è limitata al tempo strettamente necessario per accedere al passo carrabile);
- Veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità (accesso e sosta consentiti previo rilascio di permesso di accesso temporaneo all'area pedonale da parte della Polizia Locale a veicoli destinati ad espletare attività tecniche o di cantiere. La posa della segnaletica verticale relativa agli obblighi e divieti di cui sopra è a totale onere e cura della ditta esecutrice dei lavori. E' altresì onere della ditta esecutrice collocare, in rispondenza degli accessi all'area pedonale, idonei dispositivi complementari, di cui all'art. 21 del DPR 495/1992, atti ad impedirne la sosta in corrispondenza);

AVVERTE

La violazione della norma cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D. L.vo 30.04.1992 n. 285;

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Lecce ovvero in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero, delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le procedure di cui all'art. 74 del regolamento di Esecuzione emanato con DPR 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, 15 luglio 2021



IL VICE SINDACO

Alessandro SCARCIGLIA